



## INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021

L'indice di tempestività dei pagamenti calcolato dalla Camera di Commercio del Molise ha assunto per il **I trimestre 2021** valore di **-16,08** come può riscontrarsi collegandosi al seguente indirizzo

[http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/111901/776\\_2021](http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/111901/776_2021)

Ai sensi delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 97/2016, si specifica che al **31/03/2021** l'ammontare complessivo dei debiti dell'Ente è pari ad € 195.093,30 e il numero delle imprese creditrici è pari a 22 e può riscontrarsi collegandosi all'indirizzo

[http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/111901/778\\_2021](http://www.pubblicamera.infocamere.it/gpub/contenuto/111901/778_2021)

### Norme di riferimento:

Ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89 e, da ultimo, dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2016, n. 97, secondo cui *"((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture, denominato 'indicatore di tempestività dei pagamenti' ((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti' ((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata"*

Ai sensi dell'art. 9 (**Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti**) del DPCM 22 settembre 2014, secondo cui

1. *Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».*



2. **A decorrere dall'anno 2015**, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».

3. **L'indicatore di tempestività dei pagamenti** di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la **somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.**

4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:

a. "transazione commerciale", i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

b. "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

c. "data di pagamento", la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;

d. "data di scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

e. "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

5. **Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile** essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.